



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

REGOLAMENTO
per l'esercizio
del commercio al dettaglio
sulle aree pubbliche
e sulle aree mercatali



INDICE

TITOLO I – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

<u>PARTE I- PREMESSA</u>	pag.	4
Articolo 1 – Definizioni	“	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	“	4
<u>PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u>	pag.	4
Articolo 3 – Programmazione comunale	“	4
Articolo 4 – Tipologie di mercato	“	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante	“	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	“	5
<u>PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</u>	pag.	6
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	“	6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	“	6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	“	7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	“	7
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	“	8
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	“	8
<u>PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI</u>	pag.	8
Articolo 13 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	“	8
Articolo 14 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile	“	9
Articolo 15 – Aree per l’esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche	“	9
Articolo 16 – Aree per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	“	10
Articolo 17 – Aree per l’esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche	“	10
<u>PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag.	10
Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee	“	10
Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi	“	11
Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione	“	11

TITOLO II – COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE MERCATALI

<u>PARTE VI- PREMESSA</u>	pag.	12
Articolo 21 – Aree di mercato e zone di vendita	“	12
Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati	“	12
<u>PARTE VII – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</u>	pag.	12
Articolo 23 – Tipologia	“	12
Articolo 24 – Estremi dell’atto di istituzione	“	12
Articolo 25 – Sospensione e trasferimenti temporanei	“	12
<u>PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</u>	pag.	13



Articolo 26 – Orario di mercato	”	13
Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori	”	13
Articolo 28 – Circolazione veicolare	”	13
<u>PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u>	pag.	14
Articolo 29 – Concessione del posteggio	”	14
Articolo 30 – Subingresso nel posteggio	”	14
Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)	”	14
Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	”	15
Articolo 33 – Registro degli operatori	”	16
Articolo 34 – Modalità di registrazione – assenze e malattie	”	16
Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio	”	17
Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	”	17
<u>PARTE X – MODALITA’ DI VENDITA</u>	pag.	17
Articolo 37 – Obblighi dei venditori	”	17
Articolo 38 – Attrezzature di vendita	”	18
Articolo 39 – Collocamento delle derrate	”	18
Articolo 40 – Divieti di vendita	”	18
Articolo 41 – Vendita di animali destinati all’alimentazione	”	18
Articolo 42 – Atti dannosi agli impianti del mercato	”	18
Articolo 43 – Utilizzazione dell’energia elettrica e bombole di gas	”	18
Articolo 44 – Furti, danneggiamenti e incendi	”	19
<u>PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO</u>	pag.	19
Articolo 45 – Preposti alla vigilanza	”	19
Articolo 46 – Delegati o Commissione di mercato	”	19
<u>PARTE XII – NORME FINALI</u>	pag.	19
Articolo 47 – Canone, tasse e tributi comunali	”	19
Articolo 48 – Sanzioni	”	20
Articolo 49 – Norme finali	”	20

ALLEGATI

pagg. 21-35



TITOLO I

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D.Lgs. 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Indirizzi Regionali**” la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per “**Criteri Regionali**” la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall’articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L’istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell’organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 3 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell’articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Casale Monferrato, così come identificato dall’articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune appartenente alla rete primaria.



3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 4 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche** (mercati del martedì e del venerdì in Piazza Castello)
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile** (mercatino dell'Antiquariato, Paniere)
- **Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche** (vendita di angurie, caldarroste, crisantemi, articoli natalizi)
- **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
- **Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche**
- **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**

2. Per la definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda agli allegati **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**.

3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata.

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.

2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- Aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D. L.vo 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);
- Aree pubbliche a traffico limitato (Z.T.L.);
- Aree interne e immediatamente adiacenti (mt. 300), al perimetro delle aree mercatali e fieristiche nei giorni del loro svolgimento;
- Aree limitrofe e antistanti a luoghi di culto e cimiteri (inferiore a mt. 100 dall'ingresso dei luoghi di culto e mt. 200 dall'ingresso dei cimiteri).

3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale salvo specifica autorizzazione comunale.

4. I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante possono esercitare l'attività non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 22,00 analogamente a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 114/98. Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.

5. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da parte del Comune ove ha sede l'azienda di produzione dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n. 59, così come modificata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.



2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D. Lgs. 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, nonché è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati nell'articolo 1 della predetta legge n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico - commerciale.
4. Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.
2. Il Dirigente o suo delegato rilascia altresì le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica, nonché tutte le altre autorizzazioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando, fatto salvo quanto disposto dai Criteri Regionali, è indetto entro trenta giorni, decorsi massimo sei mesi, dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***
 - ***l'elenco dei posteggi disponibili;***
 - ***il numero che li identifica;***
 - ***l'esatta collocazione di ciascuno;***
 - ***le dimensioni e la superficie;***
 - ***il settore merceologico di appartenenza (alimentare o non alimentare);***
 - ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita con raccomandata A.R. al comune;***
 - ***l'indicazione dell'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più di un posteggio in considerazione che nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere assegnato più di un posteggio allo stesso operatore;***
 - ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.***
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.



5. Tutte le domande presentate dopo il 18 maggio 2000 si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

3. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.

4. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.

5. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.

6. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di tre autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- ***l'indicazione dell'area mercatale;***
- ***il numero del posteggio;***
- ***il settore o i settori merceologici;***
- ***il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;***
- ***il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.***



5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata a mezzo posta unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante, tipo b), è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32–2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. Nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

Articolo 12 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate, e predisporrà una apposita forma di registrazione, anche informatizzata, in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a** *le generalità del titolare;*
- b** *l'indirizzo di residenza;*
- c** *il tipo di autorizzazione;*
- d** *il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;*
- e** *il numero del posteggio assegnato all'operatore;*
- f** *il codice fiscale.*

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.

AREA N. 1

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98



UBICAZIONE:	PIAZZA CASTELLO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI	
PERIODO:	TUTTO L'ANNO	
ORARIO:	7,00 – 13,00	
AREA VENDITA:	mq. 11.000 circa	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore extra-alimentare</i>	150 (dal n. 1 al n. 150)	4.944,00
<i>Settore alimentare</i>	42 (dal n. 151 al n. 192)	1.311,50
<i>Settore produttori agricoli</i>	8 (dal n. 193 al n. 200)	256,00
TOTALE	200	6.511,50

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella tabella **allegato 8)**. La definizione dell'area pubblica destinata al mercato di cui sopra è individuata nell'**allegato 1)**.

AREA N. 2

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	PIAZZA CASTELLO	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	VENERDI	
PERIODO:	TUTTO L'ANNO	
ORARIO:	7,00 – 13,00	
AREA VENDITA:	mq. 11.000 circa	
TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE	Numero banchi	Superficie vendita
<i>Settore extra-alimentare</i>	150 (dal n. 1 al n. 150)	4.900,00
<i>Settore alimentare</i>	42 (dal n. 151 al n. 192)	1.379,50
<i>Settore produttori agricoli</i>	8 (dal n. 193 al n. 200)	256,00
TOTALE	200	6.535,50

4. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono individuate nella tabella **allegato 9)**. La definizione dell'area pubblica destinata al mercato di cui sopra è individuata nell'**allegato 2)**.

Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza mensile.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, si effettuano due distinti mercati denominati rispettivamente "Mercatino dell'Antiquariato" e "Il Paniere".
2. Il Mercatino dell'Antiquariato si svolge in Piazza Castello – interno Mercato Pavia – la seconda domenica di ogni mese ed il sabato che la precede, ad esclusione del mese di agosto. Il Paniere (mercatino di prodotti biologici) si svolge in Piazza Mazzini il terzo sabato di ogni mese, ad esclusione del mese di agosto.
3. Per la definizione delle aree destinate alle manifestazioni sopraccitate rimanda agli **allegati n. 3) e 4)**.
4. Con proprio provvedimento motivato, la Giunta Comunale può disporre la soppressione di posteggi o aree esistenti o l'istituzione di nuovi posteggi o aree a parziale modifica degli allegati 3) e 4).

Articolo 15 – Aree per l'esercizio stagionale del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), degli Indirizzi Regionali, il Comune individua come aree e posteggi da destinare allo svolgimento stagionale dell'attività di commercio su



aree pubbliche (vendita di angurie e meloni, caldarroste, crisantemi, articoli natalizi) quelle di cui all'**allegato 5**).

2. L'attività stagionale sulle suddette aree può essere svolta nei seguenti periodi:

- a) Vendita di angurie e meloni: dal 15 maggio al 15 settembre
dalle ore 8,00 alle ore 1,00
- b) Vendita di caldarroste: dal 15 settembre al 31 dicembre
dalle ore 8,00 alle ore 23,00
- c) Vendita di crisantemi: per un massimo di otto giorni antecedenti
la commemorazione dei defunti (dal 26 ottobre al
2 novembre di ogni anno)
- d) Vendita di articoli natalizi Dall'ultima domenica di novembre al 31 dicembre.

3. Per le assegnazioni di dette aree si terrà conto prioritariamente dell'anzianità maturata, sulle aree stesse, dagli operatori. In subordine sarà data priorità alla data di presentazione delle istanze.

4. Con proprio provvedimento motivato, la Giunta Comunale può disporre la soppressione di posteggi esistenti o l'istituzione di nuovi posteggi a parziale modifica dell'allegato 5).

Articolo 16 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in tradizionali periodi dell'anno, nonché in occasione di particolari manifestazioni con marcate connotazioni turistico-commerciali e di specifiche ricorrenze religiose, si prevedono aree per l'esercizio del commercio a cadenza ultramensile.

2. Per la definizione dei posteggi e delle aree destinate alle manifestazioni sopraccitate si rimanda all'**allegato 6**).

Articolo 17 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), degli Indirizzi Regionali, il Comune determina le aree, il numero di posteggi e le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. Per la definizione delle aree e dei posteggi di cui sopra si rimanda all'**allegato 7**).

3. Dette aree potranno essere concesse, nei limiti di cui al citato art. 4, per non più di 5 ore giornaliere e 15 giorni consecutivi. Eventuali rinnovi potranno essere concessi qualora per l'area interessata non siano giacenti altre istanze.

4. Con proprio provvedimento motivato, la Giunta Comunale può disporre la soppressione di posteggi esistenti o l'istituzione di nuovi posteggi a parziale modifica dell'allegato 7).

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.

2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.

3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone.



4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea dovrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
5. Per le assegnazioni di dette aree si terrà conto prioritariamente dell'anzianità maturata, sulle aree stesse, dagli operatori. In subordine sarà data priorità alla data di presentazione delle istanze.
6. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli, e viene contrassegnata da apposita tracciatura sull'area interessata.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci, l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Viene consentita una sporgenza, rispetto all'area di cui al primo comma, con tende, ombrelloni e tettoie per una proiezione non superiore a un metro, limitatamente al lato anteriore del posteggio. Qualora il posteggio sia collocato in una posizione che non arrechi danno all'operatore confinante la sporgenza, come sopra definita, viene consentita anche per le parti laterali del posteggio.

Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.



TITOLO II

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nelle immediate vicinanze dell'area mercatale sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, ivi incluse le norme fiscali, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

PARTE VII - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO

Articolo 23 – Tipologia

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nell'area di Piazza Castello, così come individuata dall'articolo 13, si identifica come mercato del martedì e del venerdì a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

Articolo 24 – Estremi dell'atto di istituzione

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche istituito con deliberazione G.C. n. 331 dell'8 agosto 2001.

Articolo 25 – Sospensione e trasferimenti temporanei

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque



forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.

2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati ivi comprese le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

PARTE VIII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 26 – Orario di mercato

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:

- Mercato del martedì :
- Dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in qualsiasi periodo dell'anno.
- Mercato del venerdì :
- Dalle ore 7,00 alle ore 13,00 in qualsiasi periodo dell'anno.

2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti tassativamente entro le ore 14,30.

3. Gli operatori titolari di posteggio devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa, entro le ore 7,30 nel periodo dell'ora legale, ed entro le ore 8,00 nel periodo dell'ora solare. Entro tale orario i mezzi di trasporto non utilizzati per lo svolgimento dell'attività dovranno essere portati fuori dall'area mercatale, nelle apposite aree individuate per la loro sosta, per consentire il transito degli automezzi degli operatori titolari di assegnazione giornaliera (spuntisti).

4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 12,00 pena il mancato conteggio della presenza.

5. Qualora il mercato venisse a cadere in un giorno festivo infrasettimanale in cui è prevista la chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, verrà anticipato al giorno feriale precedente. E' altresì disposto l'anticipo al giorno precedente qualora il mercato coincida con le festività di Natale o di Capodanno. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria e la Commissione di mercato, potrà disporre ulteriori anticipi qualora il mercato coincida con altre festività civili o religiose.

6. Eventuali deroghe agli orari così individuati, potranno essere stabilite per particolari esigenze con motivata ordinanza sindacale.

Articolo 27 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.

2. Gli autonegozi e/o i mezzi di trasporto devono essere collocati parallelamente al lato più lungo del posteggio, facendo eventualmente "schiena" ad un altro automezzo collocato sul posteggio confinante della fila opposta. Gli automezzi non possono in alcun modo essere collocati sul lato più corto e perpendicolarmente alla corsia riservata al pubblico, per non danneggiare l'operatore confinante della stessa fila.

3. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Articolo 28 – Circolazione veicolare

1. Dalle ore 7,30 nel periodo dell'ora legale, e dalle ore 8,00 nel periodo dell'ora solare fino alle ore 12,00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.



2. Limitatamente agli operatori con assegnazione giornaliera (spuntisti) la circolazione veicolare di cui al comma precedente può protrarsi nel periodo di vigenza dell'ora legale fino alle ore 8,30, e nel periodo di vigenza dell'ora solare fino alle ore 9,00.
3. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari o da spuntisti.
4. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE IX – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 29 – Concessione del posteggio

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata in occasione del rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'anno rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 30 – Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (spunta)

1. I concessionari di posteggio non presenti alle ore 7,30 nel periodo dell'ora legale, e alle ore 8,00 nel periodo dell'ora solare, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita dal precedente comma 1, nonché i posti vacanti, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, nei seguenti orari:
 - Ore 7,30 nel periodo dell'ora legale;
 - Ore 8,00 nel periodo dell'ora solare.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - *più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;*
 - *maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;*
 - *maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;*



- 5.** L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
- 6.** Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza bimestrale per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale. Gli operatori che non hanno fatto registrare movimenti nell'arco dell'anno saranno cancellati dalla graduatoria per un più agevole utilizzo della stessa.
- 7.** Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
- 8.** Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
- 9.** Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
- 10.** Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
- 11.** Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di tre assegnazioni, comprensive di quelle a posto fisso. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
- 12.** Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
- 13.** La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio. Non saranno altresì conteggiate le presenze saltuarie di operatori che non hanno proceduto a regolarizzare la propria partecipazione con istanza di inserimento, dal bimestre successivo, nella graduatoria prevista al quinto comma.
- 14.** Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata fra il settore merceologico alimentare, extra alimentare e produttori agricoli.
- 15.** Gli operatori titolari di un'autorizzazione per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare non potranno avere in assegnazione un posteggio nel settore non alimentare poiché tali posteggi non risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la vendita dei generi alimentari.
- 16.** I titolari di autorizzazione per la vendita di generi non alimentari potranno trovare collocazione sia nel settore alimentare che non alimentare. I titolari di autorizzazione per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare hanno la priorità, indipendentemente dalle presenze al mercato, nell'assegnazione dei posteggi nel settore alimentare temporaneamente non occupati. I titolari di autorizzazione per la vendita di generi non alimentari dovranno essere collocati prioritariamente nel settore non alimentare e solo in via residuale nel settore alimentare, ultimate le assegnazioni di cui al punto precedente.
- 17.** Qualora la collocazione di un operatore del settore non alimentare non sia realizzabile per carenza di posteggi di dimensioni sufficienti, è consentita la sua collocazione nel settore alimentare, fatte salve le priorità a favore degli alimentaristi di cui al comma precedente.
- 18.** I posteggi riservati ai produttori agricoli, temporaneamente non occupati, non potranno essere assegnati agli operatori ambulanti che partecipano alla spunta. I posteggi riservati agli operatori ambulanti, temporaneamente non occupati, non potranno essere assegnati ai produttori agricoli.

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato



1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 33 – Registro degli operatori

1. Sono tenuti presso il Comune appositi registri, anche su supporto informatico, uno per ciascun mercato (martedì e venerdì), nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. Tali registri, unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, sono a disposizione per la visione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. I registri conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
 - *le generalità del titolare;*
 - *la tipologia merceologica consentita;*
 - *gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;*
 - *gli estremi della concessione del posteggio;*
 - *le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata.*

Articolo 34 – Modalità di registrazione – Assenze e malattie

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
6. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
7. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
8. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata, ai sensi dell'art. 26, comma 4, per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del



calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

9. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti ad un massimo di 5 mercati del martedì o di 5 mercati del venerdì.

10. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 35 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro delle assenze.

2. Il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, darà luogo alla decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché alla revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), con le procedure previste dal Capo VI, comma 1, dei Criteri Regionali.

Articolo 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della sua naturale scadenza in caso di revoca nei casi previsti, ovvero per rinuncia del titolare.

2. La revoca o la rinuncia di cui al comma precedente comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE X – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 37 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati (distinti per carta e cartone, legno, plastica, organico, rifiuti non differenziati) od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.



Articolo 38 – Attrezzature di vendita

1. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
2. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
3. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 39 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi le altezze previste dalle normative igienico-sanitarie vigenti in materia.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,80 dal suolo.

Articolo 40 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita. Non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalle Ordinanze del Ministero della Sanità, relative ai Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione

Articolo 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti e il consumo sono a totale carico degli utenti.



3. E vietato, ai titolari di concessione di posteggio, l'uso di generatori per la produzione di energia elettrica, fatte salve le eccezioni e deroghe previste dalle vigenti disposizioni sanitarie in materia.
4. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salvo la presentazione agli organi di vigilanza della documentazione rilasciata dagli organismi preposti, attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza vigenti in materia.

Articolo 44 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 45 – Preposti alla Vigilanza.

1. Preposto alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.
2. In particolare spetta agli Operatori di Polizia Municipale addetti al mercato:
 - *sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;*
 - *gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti (spunta);*
 - *rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;*
 - *far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);*
 - *far osservare il rispetto del presente Regolamento.*

Articolo 46 - Delegati o Commissione di Mercato.

1. E' prevista, in rappresentanza degli Operatori del mercato, una Commissione composta da un massimo di cinque delegati.
2. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.
3. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.
4. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
 - *uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;*
 - *la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;*
 - *in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area. In tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.*

PARTE XII – NORME FINALI

Articolo 47 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.
3. Il mancato pagamento dei canoni o delle tasse dovuti per lo svolgimento dell'attività sarà causa di decadenza della concessione.



Articolo 48 - Sanzioni.

- 1.** Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
- 2.** Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, è punito ai sensi di legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 a Euro 3.098.
- 3.** In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4.** Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 49 – Norme finali

- 1.** Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

ALLEGATI

Planimetria mercato di Piazza Castello – Martedì




Planimetria mercato di Piazza Castello – Venerdì




Allegato 3)

Area destinata al mercatino dell'Antiquariato



Allegato 4)

Area destinata al mercatino "Il Paniere"



Allegato 5)

Aree per l'esercizio stagionale:

5/1) **Angurie e meloni**

- Via Negri ang. Via Cerutti: 1 posteggio
- Via Adam – Casa Cantoniera 1 posteggio
- C.so Verdi, tra i civici 5 e 15 1 posteggio

5/2) **Caldarroste**

- Piazza Castello – lato liceo scientifico: 1 posteggio
- Piazza Castello – lato V.le Marconi 1 posteggio
- Piazza Divisione Mecc. Mantova lato Mercato Pavia (*) 1 posteggio
- Viale XIII Martiri – Giardini pubblici 1 posteggio
- Piazza Marinai d'Italia 1 posteggio
- Piazzale Aldo Moro 1 posteggio


(*) Detta area potrà essere concessa solo al termine delle manifestazioni abbinate alla Festa del Vino e del Monferrato

5/3) **Crisantemi**

- Porticato Casa di Riposo (p.zza Battisti): 3 posteggi
- Via Negri, Piazzale "Tazzetti" 1 posteggio

5/4) **Articoli natalizi**

- Piazza Castello 3 posteggi indicati in planimetria






Allegato 6)

Planimetrie area di svolgimento fiere:


6/1 Fiere di Aprile, agosto e novembre – Piazza Castello

N. 54 posteggi in aggiunta al tradizionale mercato del martedì, di cui 40 in Viale Marconi e 14 nel Viale interno della Difesa.



6/3 Fiera di dicembre - Piazza Castello

N. 71 posteggi di cui 2 destinati ai produttori agricoli, 7 ai commercianti su aree pubbliche del settore alimentare/somministrazione e 62 ai commercianti su aree pubbliche del settore non alimentare, come evidenziato nella planimetria sottostante.



Allegato 7)


Area per l'esercizio della sosta prolungata:


- 7/1 Palasport, in occasione di eventi o manifestazioni:
Piazzale antistante: 2 posteggi non alimentari *.
- 7/2 Stadio Natal Palli , in occasione di eventi o manifestazioni:
Parcheggio Via Matteotti / Passerella: 2 posteggi non alimentari *.
- 7/3 Via Adam - Casa cantoniera, nei periodi di non occupazione per la vendita di prodotti stagionali, per la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di produttori agricoli: 1 posteggio.
- 7/4 C.so Verdi, tra i civici 5 e 15, nei periodi di non occupazione per la vendita di prodotti stagionali, per la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di produttori agricoli; 1 posteggio.
- 7/5 Piazza Divisione Meccanizzata Mantova, con esclusione del periodo di svolgimento del mercato su area pubblica di Piazza Castello, per la vendita di prodotti ortofrutticoli da parte di produttori agricoli 1 posteggio.

(*) In occasione di eventi o manifestazioni che impegnano la struttura sportiva per l'intera giornata, la concessione può essere prolungata oltre il limite delle cinque ore previste dall'art. 17, terzo comma.

In presenza di particolari manifestazioni per le quali si prevede un notevole afflusso di persone, su conforme parere della Giunta comunale, uno dei due posteggi previsti può essere destinato a somministrazione di alimenti e bevande a supporto del bar all'interno della struttura sportiva.

Le aree 7/1 e 7/2 sono individuate nelle planimetrie seguenti.





Allegato 8)

Tabella elenco completo posteggi mercato del martedì

1	4,0 x 9,0	MA
2	4,0 x 11,0	MA
3	4,0 x 11,0	MA
4	4,0 x 8,0	MA
5	4,0 x 7,0	MA
6	4,0 x 11,0	MA
7	4,0 x 7,0	MA
8	4,0 x 10,0	MA
9	4,0 x 9,0	MA
10	4,0 x 9,0	MA
11	4,0 x 9,0	MA
12	4,0 x 10,0	MA
13	4,0 x 10,0	MA
14	4,0 x 10,0	MA
15	4,0 x 8,5	MA
16	4,0 x 8,5	MA
17	4,0 x 8,0	MA
18	4,0 x 8,0	MA
19	4,0 x 8,0	MA
20	4,0 x 8,0	MA
21	4,0 x 11,0	MA
22	4,0 x 10,0	MA
23	4,0 x 8,0	MA
24	4,0 x 8,0	MA
25	4,0 x 8,0	MA
26	4,0 x 10,0	MA
27	4,0 x 8,0	MA
28	4,0 x 10,0	MA
29	4,0 x 11,0	MA
30	4,0 x 8,0	MA
31	4,0 x 8,0	MA
32	4,0 x 9,0	MA
33	4,0 x 8,0	MA
34	4,0 x 6,0	MA
35	4,0 x 9,0	MA
36	4,0 x 10,0	MA
37	4,0 x 9,0	MA
38	4,0 x 9,0	MA
39	4,0 x 7,0	MA
40	4,0 x 6,0	MA
41	4,0 x 7,0	MA
42	4,0 x 7,0	MA
43	4,0 x 7,0	MA
44	4,0 x 7,0	MA
45	4,0 x 7,0	MA
46	4,0 x 11,0	MA
47	4,0 x 8,0	MA

48	4,0 x 7,0	MA
49	4,0 x 7,0	MA
50	4,0 x 6,0	MA
51	4,0 x 7,0	MA
52	4,0 x 7,0	MA
53	4,0 x 7,0	MA
54	4,0 x 6,0	MA
55	4,0 x 6,0	MA
56	4,0 x 10,5	MA
57	4,0 x 11,0	MA
58	4,0 x 7,0	MA
59	4,0 x 7,0	MA
60	4,0 x 7,0	MA
61	4,0 x 11,0	MA
62	4,0 x 11,0	MA
63	4,0 x 6,0	MA
64	4,0 x 6,0	MA
65	4,0 x 7,0	MA
66	4,0 x 7,0	MA
67	4,0 x 7,0	MA
68	4,0 x 6,0	MA
69	4,0 x 9,0	MA
70	4,0 x 9,0	MA
71	4,0 x 9,0	MA
72	4,0 x 8,0	MA
73	4,0 x 9,0	MA
74	4,0 x 11,0	MA
75	4,0 x 8,0	MA
76	4,0 x 9,0	MA
77	4,0 x 8,0	MA
78	4,0 x 8,0	MA
79	4,0 x 9,0	MA
80	4,0 x 8,0	MA
81	4,0 x 10,0	MA
82	4,0 x 8,0	MA
83	4,0 x 8,0	MA
84	4,0 x 10,0	MA
85	4,0 x 8,0	MA
86	4,0 x 9,0	MA
87	4,0 x 9,0	MA
88	4,0 x 7,0	MA
89	4,0 x 11,0	MA
90	4,0 x 9,0	MA
91	4,0 x 8,0	MA
92	4,0 x 8,0	MA
93	4,0 x 8,0	MA
94	4,0 x 8,0	MA
95	4,0 x 8,0	MA
96	4,0 x 10,0	MA
97	4,0 x 9,0	MA
98	4,0 x 8,0	MA
99	4,0 x 8,0	MA
100	4,0 x 8,0	MA
101	4,0 x 11,0	MA
102	4,0 x 9,0	MA



103	4,0 x 9,0	MA
104	4,0 x 8,0	MA
105	4,0 x 8,0	MA
106	4,0 x 8,0	MA
107	4,0 x 7,0	MA
108	4,0 x 8,0	MA
109	4,0 x 8,0	MA
110	4,0 x 7,0	MA
111	4,0 x 8,0	MA
112	4,0 x 8,0	MA
113	4,0 x 8,0	MA
114	4,0 x 8,0	MA
115	4,0 x 8,0	MA
116	4,0 x 8,0	MA
117	4,0 x 8,0	MA
118	4,0 x 8,0	MA
119	4,0 x 9,0	MA
120	4,0 x 9,0	MA
121	4,0 x 9,0	MA
122	4,0 x 11,0	MA
123	4,0 x 11,0	MA
124	4,0 x 8,0	MA
125	4,0 x 8,0	MA
126	4,0 x 11,0	MA
127	4,0 x 9,0	MA
128	4,0 x 12,0	MA
129	4,0 x 11,0	MA
130	4,0 x 11,0	MA
131	4,0 x 7,0	MA
132	4,0 x 7,0	MA
133	4,0 x 6,0	MA
134	4,0 x 7,0	MA
135	4,0 x 7,0	MA
136	4,0 x 7,0	MA
137	4,0 x 8,0	MA
138	4,0 x 8,0	MA
139	4,0 x 6,0	MA
140	4,0 x 8,5	MA
141	4,0 x 11,0	MA
142	4,0 x 8,0	MA
143	4,0 x 7,0	MA
144	4,0 x 7,0	MA
145	4,0 x 7,0	MA
146	4,0 x 8,0	MA
147	4,0 x 8,0	MA
148	4,0 x 9,0	MA
149	4,0 x 8,0	MA
150	4,0 x 9,0	MA
151	4,0 x 8,0	MA
152	4,0 x 8,0	MA
153	4,0 x 8,0	MA
154	4,0 x 8,0	MA
155	4,0 x 8,0	MA
156	4,0 x 8,0	MA
157	4,0 x 8,0	MA

158	4,0 x 7,0	MA
159	4,0 x 7,0	MA
160	4,0 x 7,0	MA
161	6,0 x 7,0	MA
162	6,0 x 7,0	MA
163	6,0 x 7,0	MA
164	6,0 x 7,0	MA
165	4,0 x 7,0	MA
166	4,0 x 7,0	MA
167	4,0 x 7,0	MA
168	4,0 x 7,0	MA
169	4,0 x 7,0	MA
170	4,0 x 8,0	MA
171	4,0 x 8,0	MA
172	4,0 x 6,0	MA
173	4,0 x 7,5	MA
174	4,0 x 7,0	MA
175	4,0 x 9,0	MA
176	4,0 x 9,0	MA
177	6,0 x 7,0	MA
178	4,0 x 8,0	MA
179	4,0 x 7,5	MA
180	4,0 x 6,5	MA
181	4,0 x 6,5	MA
182	4,0 x 7,5	MA
183	4,0 x 6,0	MA
184	4,0 x 6,5	MA
185	4,0 x 6,0	MA
186	4,0 x 6,5	MA
187	4,0 x 6,0	MA
188	4,0 x 7,0	MA
189	5,0 x 7,5	MA
190	5,0 x 8,0	MA
191	4,0 x 10,0	MA
192	4,0 x 9,0	MA

Allegato 9)

Tabella elenco completo posteggi mercato del venerdì

1	4,0 x 9,0	VE
2	4,0 x 11,0	VE
3	4,0 x 11,0	VE
4	4,0 x 8,0	VE
5	4,0 x 7,0	VE
6	4,0 x 11,0	VE
7	4,0 x 7,0	VE
8	4,0 x 10,0	VE
9	4,0 x 9,0	VE
10	4,0 x 9,0	VE
11	4,0 x 9,0	VE
12	4,0 x 10,0	VE
13	4,0 x 10,0	VE
14	4,0 x 10,0	VE
15	4,0 x 8,5	VE
16	4,0 x 8,5	VE
17	4,0 x 8,0	VE
18	4,0 x 8,0	VE
19	4,0 x 8,0	VE
20	4,0 x 8,0	VE
21	4,0 x 11,0	VE
22	4,0 x 10,0	VE
23	4,0 x 8,0	VE
24	4,0 x 8,0	VE
25	4,0 x 8,0	VE
26	4,0 x 10,0	VE
27	4,0 x 8,0	VE
28	4,0 x 10,0	VE
29	4,0 x 11,0	VE
30	4,0 x 8,0	VE
31	4,0 x 8,0	VE
32	4,0 x 9,0	VE
33	4,0 x 8,0	VE
34	4,0 x 6,0	VE
35	4,0 x 9,0	VE
36	4,0 x 10,0	VE
37	4,0 x 9,0	VE
38	4,0 x 9,0	VE
39	4,0 x 7,0	VE
40	4,0 x 6,0	VE
41	4,0 x 7,0	VE
42	4,0 x 7,0	VE
43	4,0 x 7,0	VE
44	4,0 x 7,0	VE
45	4,0 x 7,0	VE
46	4,0 x 11,0	VE
47	4,0 x 8,0	VE

48	4,0 x 7,0	VE
49	4,0 x 7,0	VE
50	4,0 x 6,0	VE
51	4,0 x 7,0	VE
52	4,0 x 7,0	VE
53	4,0 x 7,0	VE
54	4,0 x 6,0	VE
55	4,0 x 6,0	VE
56	4,0 x 10,5	VE
57	4,0 x 11,0	VE
58	4,0 x 7,0	VE
59	4,0 x 7,0	VE
60	4,0 x 7,0	VE
61	4,0 x 11,0	VE
62	4,0 x 11,0	VE
63	4,0 x 6,0	VE
64	4,0 x 6,0	VE
65	4,0 x 6,0	VE
66	4,0 x 7,0	VE
67	4,0 x 7,0	VE
68	4,0 x 6,0	VE
69	4,0 x 9,0	VE
70	4,0 x 9,0	VE
71	4,0 x 9,0	VE
72	4,0 x 8,0	VE
73	4,0 x 9,0	VE
74	4,0 x 11,0	VE
75	4,0 x 8,0	VE
76	4,0 x 9,0	VE
77	4,0 x 8,0	VE
78	4,0 x 8,0	VE
79	4,0 x 9,0	VE
80	4,0 x 8,0	VE
81	4,0 x 10,0	VE
82	4,0 x 8,0	VE
83	4,0 x 8,0	VE
84	4,0 x 10,0	VE
85	4,0 x 8,0	VE
86	4,0 x 9,0	VE
87	4,0 x 9,0	VE
88	4,0 x 7,0	VE
89	4,0 x 11,0	VE
90	4,0 x 9,0	VE
91	4,0 x 8,0	VE
92	4,0 x 8,0	VE
93	4,0 x 8,0	VE
94	4,0 x 8,0	VE
95	4,0 x 8,0	VE
96	4,0 x 10,0	VE
97	4,0 x 9,0	VE
98	4,0 x 8,0	VE
99	4,0 x 8,0	VE
100	4,0 x 8,0	VE
101	4,0 x 11,0	VE
102	4,0 x 9,0	VE



103	4,0 x 9,0	VE
104	4,0 x 8,0	VE
105	4,0 x 8,0	VE
106	4,0 x 8,0	VE
107	4,0 x 7,0	VE
108	4,0 x 8,0	VE
109	4,0 x 8,0	VE
110	4,0 x 7,0	VE
111	4,0 x 8,0	VE
112	4,0 x 8,0	VE
113	4,0 x 8,0	VE
114	4,0 x 8,0	VE
115	4,0 x 8,0	VE
116	4,0 x 8,0	VE
117	4,0 x 8,0	VE
118	4,0 x 8,0	VE
119	4,0 x 9,0	VE
120	4,0 x 9,0	VE
121	4,0 x 9,0	VE
122	4,0 x 11,0	VE
123	4,0 x 11,0	VE
124	4,0 x 8,0	VE
125	4,0 x 8,0	VE
126	4,0 x 11,0	VE
127	4,0 x 9,0	VE
128	4,0 x 12,0	VE
129	4,0 x 11,0	VE
130	4,0 x 11,0	VE
131	4,0 x 7,0	VE
132	4,0 x 7,0	VE
133	4,0 x 6,0	VE
134	4,0 x 7,0	VE
135	4,0 x 7,0	VE
136	4,0 x 7,0	VE
137	4,0 x 8,0	VE
138	4,0 x 8,0	VE
139	4,0 x 6,0	VE
140	4,0 x 8,5	VE
141	4,0 x 11,0	VE
142	4,0 x 8,0	VE
143	4,0 x 7,0	VE
144	4,0 x 7,0	VE
145	4,0 x 7,0	VE
146	4,0 x 8,0	VE
147	4,0 x 8,0	VE
148	4,0 x 9,0	VE
149	4,0 x 8,0	VE
150	4,0 x 9,0	VE
151	4,0 x 8,0	VE
152	4,0 x 8,0	VE
153	4,0 x 8,0	VE
154	4,0 x 8,0	VE
155	4,0 x 8,0	VE
156	4,0 x 8,0	VE
157	4,0 x 8,0	VE

158	4,0 x 7,0	VE
159	4,0 x 7,0	VE
160	4,0 x 7,0	VE
161	6,0 x 7,0	VE
162	6,0 x 7,0	VE
163	6,0 x 7,0	VE
164	6,0 x 7,0	VE
165	4,0 x 7,0	VE
166	4,0 x 7,0	VE
167	4,0 x 7,0	VE
168	4,0 x 7,0	VE
169	4,0 x 7,0	VE
170	4,0 x 8,0	VE
171	4,0 x 6,0	VE
172	4,0 x 6,0	VE
173	4,0 x 7,5	VE
174	4,0 x 7,0	VE
175	4,0 x 9,0	VE
176	4,0 x 9,0	VE
177	6,0 x 7,0	VE
178	4,0 x 8,0	VE
179	4,0 x 7,5	VE
180	4,0 x 6,5	VE
181	4,0 x 6,5	VE
182	4,0 x 7,5	VE
183	4,0 x 6,0	VE
184	4,0 x 6,5	VE
185	4,0 x 6,0	VE
186	4,0 x 6,5	VE
187	4,0 x 6,0	VE
188	4,0 x 7,0	VE
189	5,0 x 7,5	VE
190	5,0 x 8,0	VE
191	4,0 x 10,0	VE
192	4,0 x 9,0	VE

Allegato 10)

Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Le autorizzazioni temporanee rilasciate ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento possono essere concesse su tutto il territorio comunale previo parere conforme dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi gli aspetti di viabilità e igienico-sanitari.